

APPROFONDIMENTO 4

La valutazione come atto tecnico-pedagogico e come atto amministrativo

«La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni»¹.

I successivi commi 4 e 5 ribadiscono come condizioni irrinunciabili

- la necessità della coerenza tra valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico e obiettivi di apprendimento previsti nel POF²;

- la definizione da parte del Collegio dei docenti di modalità e criteri, che fanno parte integrante del POF, per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione³.

Il D.Lgs. 13.04.2017 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (384) - articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107⁴ ribadisce ed amplia il valore della valutazione che ha «essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» (art. 1 c.1). Nel riaffermare che la valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti e che è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa (art. 1 c.2), il decreto ricorda che «Per favorire i l'apporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni» (art. 1 c.5).

La trasparenza e la condivisione collegiale dei criteri risultano, quindi, condizioni essenziali sia sul piano tecnico-pedagogico sia sul piano della rispondenza ai requisiti richiesti per il procedimento amministrativo, e per il conseguente atto amministrativo, dalla Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, in particolare introdotte dalla Legge 15/2005⁵.

Non vi è alcuna contraddizione tra i due versanti:

- da un lato, quanto più sono chiari e condivisi i criteri con cui si valuta e, quindi, si prendono decisioni tanto più è possibile fare «della valutazione un programma educativo⁶», anzi, «un programma educativo (che) dovrebbe contenere non solo indicazioni utili all'insegnante, ma anche un programma di auto-apprendimento e di auto-valutazione e valutazione per l'alunno, utile in un'ottica di sviluppo dell'autonomia del discente»⁷;

- dall'altro, è proprio la definizione dei criteri che, assicurando omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione a livello di istituzione scolastica, garantisce all'alunno e alle famiglie il diritto ad avere un'informazione trasparente, equa e tempestiva sul processo di apprendimento.

¹ Art. 1 c. 2 del DPR 22 giugno 2009 n. 122.

² DPR 122/2009 art. 1 c. 4 «Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275».

³ DPR 122/2009 art. 1 c. 5 «Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa».

⁴ Il Decreto è in attesa di pubblicazione nella G.U.

⁵ Si veda anche il recente D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

⁶ Pozzo G. "Il continuum della valutazione: la valutazione formativa e i suoi strumenti", Firenze, 2001 cit. in AMBEL M., "Per una valutazione deterrente", in CERINI G., M. (a cura di), *Strumenti e cultura della valutazione, Voci della scuola*, 2/2013, Tecnodid Editrice, febbraio 2013, pag. 89.

⁷ Mariani L (a cura di), "L'autonomia dell'apprendimento linguistico", Firenze 1994, cit. in AMBEL M, op. cit.

Tale *trasparenza* riemerge in tutta la sua evidenza di requisito fondamentale degli atti amministrativi nei casi di ricorso in sede giurisdizionale da parte delle famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo o che non abbiano superato tale esame.

In presenza sia di un semplice reclamo presentato al Dirigente scolastico sia di un ricorso in sede giurisdizionale, in cui l'Istituto sia chiamato in giudizio, risultano fondamentali la chiarezza e completezza della documentazione (registri personali dei docenti, registri di classe, interventi di recupero, verbali ...) da cui si possa evincere la corrispondenza tra i parametri valutativi fissati a inizio anno e il giudizio finale espresso sull'alunno.

Nell'esame conclusivo del primo ciclo, risultano, pertanto, fondamentali

- le definizioni dei criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame,
- la concreta e condivisa individuazione dei criteri di correzione e di valutazione delle prove scritte, di conduzione e di valutazione del colloquio pluridisciplinare, di formulazione del giudizio conclusivo.

Tali decisioni vanno assunte a livello di commissione, commissione che, peraltro, delibera a conclusione degli esami le valutazioni attribuite ai singoli candidati, ivi compresa l'eventuale assegnazione della lode. Le delibere non possono avere una natura meramente "burocratica", in quanto *impegnative* sul piano etico-professionale e giuridico per chi le assume.

Occorre ragionevolmente mirare a rendere le valutazioni meno aleatorie e più costanti da una persona all'altra e puntare ad una maggiore esplicitazione dei criteri. Elaborare criteri talmente generici da risultare privi di significato ha una scarsa utilità; occorre, invece,

a. predisporre per ciascuna prova delle griglie di valutazione che

- elenchino i criteri/dimensioni indagati
- individuino per ciascun criterio gli *indicatori¹ assunti come qualificanti*
- individuino per ciascun indicatore i descrittori che dimostrano il livello conseguito dagli studenti nel raggiungimento di un determinato traguardo.

b. Nell'assegnazione del punteggio è consigliabile

- associare a priori a ciascun indicatore un peso, da 0 a 1, che ne stabilisce l'importanza in relazione agli altri. Va osservato che ad uno specifico indicatore possono essere associati pesi diversi nel corso degli anni di studio perché cambiano le attese e come tali "pesi" dovrebbero riflettere in realtà le caratteristiche del curriculum condiviso a livello di istituto;
- per valutare ciascun indicatore utilizzare l'intera scala di punteggi, da 1 a 10, indipendentemente dall'importanza che ad esso è stata attribuita;
- per ciascun indicatore moltiplicare il peso allo stesso associato per il punteggio assegnato. Si ottiene così un punteggio ponderato. Il giudizio complessivo risulta dalla somma delle singole valutazioni ponderate.

La definizione a priori di pesi diversi per gli indicatori ed il loro utilizzo in un momento successivo all'attribuzione dei punteggi spinge chi valuta a individuare e a concordare l'importanza da attribuire ai singoli indicatori selezionati e ad esplicitare maggiormente i criteri, evitando la commistione tra la valutazione globale e quella dei singoli tratti specifici.

Per garantire/migliorare l'affidabilità delle misurazioni sarebbe auspicabile incrementare le occasioni di confronto tra i valutatori per abituarli all'uso dei metodi scelti e a tarare i criteri di giudizio, ad esempio sperimentando la doppia correzione di alcuni elaborati in modo che ciascun insegnante ne corregga una quota in comune con altri correttori.

Verificare operativamente in modo condiviso i criteri di correzione e di valutazione aiuta ad evitare l'effetto alone, cioè l'assegnazione di valutazioni uniformi ai vari aspetti della griglia, e ad imparare a distinguere tra valutazione globale e reazioni del valutatore.

¹ Si assume come riferimento la definizione di *indicatore* data dall'OCSE: *strumento che consente di rilevare gli elementi qualificanti di un determinato fenomeno o processo, può essere qualitativo o quantitativo.*